

Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 2015, n. 35-2055

Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria. Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 30 - 1517 del 3 giugno 2015.

A relazione dell'Assessore Saitta:

- Rilevato che, con D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 “Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria” si è dato inizio al processo di riorganizzazione del sistema residenziale riservato ai pazienti affetti da patologie psichiatriche di età adulta;
- tenuto conto che tale riordino è previsto all'azione 14.4.4 la “Riorganizzazione, riqualificazione e implementazione dell'assistenza ai pazienti psichiatrici” dei Programmi Operativi per il triennio 2013 – 2015;
- ritenuto che per una corretta applicazione della D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015, con apposito atto dirigenziale, è stata formalizzata la costituzione di un osservatorio sulla Psichiatria con compiti di monitoraggio sulle azioni di riordino e di governo del settore;
- preso atto che negli incontri successivi all'emanazione della D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 e dalle richieste pervenute alla Direzione Sanità sono emerse delle criticità che si ritiene opportuno prendere in considerazione al fine di tutelare maggiormente i pazienti piemontesi inseriti nelle strutture residenziali regionali;
- ritenuto di specificare che le disposizioni del presente provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto, quanto già previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015;

precisato che per l'attuazione dei provvedimenti di cui al punto precedente è necessario acquisire sulla presente deliberazione il parere favorevole da parte dei Ministeri competenti;

visti i seguenti provvedimenti legislativi e amministrativi,

visto il D.Lgs. 502 del 1992;

visto il D.P.R. del 14 gennaio 1997;

visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001;

visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C;

vista la D.C.R. 28 gennaio 1997, n. 357–1370;

vista la D.C.R. 23 dicembre 2013, n. 260–40596;

vista la D.G.R. 7 ottobre 2013, n. 12-6458;

vista la D.G.R. 30 dicembre 2013, n. 25-6992;

vista la D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517;

tutto ciò premesso e considerato;
udita la proposta del relatore,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di stabilire che la presentazione dell'istanza di autorizzazione al funzionamento delle strutture aventi diritto individuate nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517 dovrà avvenire entro e non oltre il 2 dicembre 2015; le istanze presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione;
2. di stabilire che le figure professionali indicate nelle dotazioni del personale devono essere in possesso dei titoli previsti;
3. di specificare che la figura professionale tecnico della riabilitazione psichiatrica, non espressamente indicata nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517 è da intendersi ricompresa nella definizione generica di educatore;
4. di stabilire che le strutture erogatrici di prestazioni a carico del SSR possono essere a gestione diretta dalle ASL o a gestione privata; nel primo caso il Legale Rappresentante, nonché titolare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionale è il Direttore Generale della stessa ASL e l'attività sanitaria e/o socio sanitaria viene svolta dal personale dipendente. Negli altri casi il gestore sarà inteso come privato;
5. di disporre che, in caso di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio, le ASL dovranno avanzare tale proposta alla Regione senza che questa diffidi preventivamente il gestore ad adempiere entro un congruo termine;
6. di stabilire che sono cause di sospensione e/o revoca il mancato, il tardivo o incompleto invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa in materia di accreditamento e la perdita del titolo di godimento dell'immobile sede dell'attività;
7. di stabilire che in caso di revoca del titolo autorizzativo la Regione provvederà a cancellare la struttura oggetto del provvedimento dal registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;
8. di stabilire che successivamente alla rivalutazione dei pazienti, all'analisi della domanda e dell'offerta e quindi alla definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali per l'area della salute mentale, verrà emanato un provvedimento di disciplina per il rilascio del titolo di accreditamento con il S.S.R. per il numero di strutture funzionali con la programmazione regionale e verranno eventualmente rivisti i minutaggi previsti per il personale operante nelle strutture riservate ai pazienti psichiatrici, secondo quanto stabilito nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 3 –1517;
9. di stabilire che, relativamente al percorso di superamento ex O.P.G. che ha individuato come struttura R.E.M.S. "Il Barocchio" (gestione diretta ASL TO3), e al fine di rispettare le tempistiche previste e per garantire la continuità terapeutica ai pazienti accolti attualmente nella Comunità, la

struttura ubicata in San Gillio (ASL TO3) già individuata dalla D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 come avente diritto, dovrà essere provvisoriamente autorizzata all'esercizio come Struttura Residenziale per interventi socio riabilitativi (S.R.P. 3) per pazienti psichiatrici, a gestione diretta.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)